

rivista di
diritto privato
fondata nel 1931

Nuova serie - 4 anno XXVII - ottobre/dicembre 2022

Comitato scientifico

Giorgio De Nova
Enrico Gabrielli
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Paolo Spada
Giuseppe Vettori

Direzione

Roberto Calvo
Giorgio De Nova
Massimo Franzoni
Enrico Gabrielli
Pietro Antonio Lamorgese
Raffaele Lener
Edoardo Marcenaro
Giuseppe Minniti
Stefano Pagliantini
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio



**CACUCCI
EDITORE**

rivista di diritto privato

Pubblicazione trimestrale

Editrice: Cacucci Editore S.a.s.

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)

www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Telefono 080/5214220 – Fax 080/5234777

Direttore responsabile: Nicola Cacucci

Comitato scientifico: Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, Natalino Irti, Pietro Rescigno, Paolo Spada, Giuseppe Vettori

Direttore: Giorgio De Nova

Direzione: Roberto Calvo, Giorgio De Nova, Massimo Franzoni, Enrico Gabrielli, Pietro Antonio Lamorgese, Raffaele Lener, Edoardo Marcenaro, Giuseppe Minniti, Stefano Pagliantini, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio

Comitato di valutazione scientifica: Pietro Abbadesse, Fabio Addis, Maria Teresa Alvarez Moreno, Roberto Amagliani, Franco Anelli, Francesco Astone, Angelo Barba, Ciro Caccavale, Roberto Calvo, Carmelita Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Antonio Carrabba, Donato Carusi, Angelo Chianale, Alessandro Ciatti, Mario Cicala, Nicola Cipriani, Paoloefisio Corrias, Gastón Fernández Cruz, Carlos De Cores, Pierre de Gioia Carabellese, Francesco Delfini, Enrico del Prato, Rocco Favale, Angelo Federico, Luis Leiva Fernández, Giovanni Furguele, Andrea Fusaro, Andrea Genovese, Fulvio Gigliotti, Gregorio Gitti, Attilio Gorassini, Carlo Ibbia, Michele Lobo, Francesco Macario, Vincenzo Meli, Raffaella Messinetti, Enrico Minervini, Massimo Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario Notari, Gustavo Olivieri, Andrea Orestano, Fabio Padovini, Lucia Picardi, Pascal Pichonnaz, Paolo Pollice, Giacomo Porcelli, Giuseppe B. Portale, Vincenzo Ricciuto, Carlo Rimini, Antonio Rizzi, Francesco Rossi, Davide Sarti, Michele Sesta, Gianluca Sicchiero, Michele Tamponi, Federico Tassinari, Daniela Valentino, Francesco Venosta, Gian Roberto Villa, Lihong Zhang, Andrea Zoppini

Comitato editoriale: Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Claudia Benanti, Elsa Bivona, Ernesto Capobianco, Lisia Carota, Matteo Dellacasa, Fabrizio di Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo Dolmetta, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Giancarlo Laurini, Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Oberto, Paolo Pardolessi, Andrea Pisani Massamormile, Mariano Robles, Rita Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Anna Scotti, Marco Tatarano, Giovanni Maria Uda, Carlo Venditti, Fabrizio Volpe

Redazioni

Roma: Maria Barela, Claudia Confortini, Marco Nicolai, Benedetta Sirgiovanni

Bari: Adriana Addante, Claudia Morgana Cascione

Autorizzazione Tribunale di Bari n. 16 Reg. Stampa del 16/04/2009. Num. R.G. 1500/2009 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 335/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1.

Abbonamenti: Gli abbonamenti hanno durata annuale e si rinnovano per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Abbonamento annuale: Italia € 135,00 – Estero € 270,00.

Prezzo singola copia: € 38,00.

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'invio di corrispondenza: Cacucci Editore S.a.s. – Redazione, Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti,

Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777,

e-mail: riviste@cacuccieditore.it

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 Codice Privacy ed ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 numero 679 (“GDPR”)

L'informativa completa è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene effettuata in totale anonimato secondo il sistema “double blind”, in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, secondo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di pertinenza del contributo sottoposto a valutazione nell'ambito del Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

L'Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questa Rivista deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
- la pertinenza dell'argomento oggetto del contributo con le materie trattate dalla Rivista.

In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato di Valutazione.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell'impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l'esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all'Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

Regole per l'autore soggetto a revisione: ciascun autore che invia un articolo deve segnalare se il proprio nome è presente nelle proprietà nascoste del file; indicare quali parti dell'articolo potrebbero rivelare la sua identità e mettere in evidenza la presenza nelle note di eventuali rimandi alle proprie opere.

CODICE ETICO

Il **Codice Etico** è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

rivista di
diritto privato
fondata nel 1931

2022

Comitato scientifico

Giorgio De Nova
Enrico Gabrielli
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Paolo Spada
Giuseppe Vettori

Direzione

Roberto Calvo
Giorgio De Nova
Massimo Franzoni
Enrico Gabrielli
Pietro Antonio Lamorgese
Raffaele Lener
Edoardo Marcenaro
Giuseppe Minniti
Stefano Pagliantini
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio



CACUCCI
EDITORE

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

SOMMARIO 4/2022

Saggi e pareri

La dichiarazione di scienza sulla qualificazione del fatto giuridico <i>di Andrea Zoppini</i>	503
L'impresa sociale: una nuova forma di esercizio di attività commerciali? <i>di Andrea Fusaro</i>	521
L'autonomia privata nelle crisi di sistema <i>di Antonio Rizzi</i>	533
L'evoluzione del sistema delle fonti fra globalizzazione, <i>soft law</i> e delegificazione: l'autonomia contrattuale delle parti e il necessario ripensamento del ruolo dei giuristi di oggi e di domani <i>di Silvia Princivalle</i>	569
Il patto marciano: evoluzione giurisprudenziale e prospettive <i>de iure condendo</i> <i>di Martina Genovese</i>	593
Il retratto successorio convenzionale <i>di Antonio Musto</i>	613
Costitutività (limitata) dell'annotazione ipotecaria di cessione del credito e surrogazione per volontà del debitore <i>di Francesco Martino</i>	633
Il tempo della risoluzione per inadempimento <i>di Alessandro Gnani</i>	645

Indice Generale 2022

Indice delle rubriche	657
Indice analitico	660
Indice degli autori	664

La dichiarazione di scienza sulla qualificazione del fatto giuridico*

di Andrea Zoppini**

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. La qualificazione giuridica della dichiarazione. – 3. Cenni alle dichiarazioni di garanzia e alle clausole di stile. – 4. Sulla corretta interpretazione della dichiarazione di scienza richiesta dalla Clausola. – 5. Addendum: l'illecito antitrust quale causa oggettiva di esclusione dalle gare future. – 6. Talune conclusioni.

1. Le pagine che seguono illustrano l'interpretazione delle clausole contrattuali con le quali una parte dichiara di non avere commesso illeciti antitrust.

Ai fini di quanto qui interessa, assumiamo che le condizioni generali di un contratto (di seguito, "Clausola"), dispongano quanto segue:

- (i) *"Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: ... d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa"*;
- (ii) *"Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà [...] di incamerare la cauzione prestata" (art. 11, comma 2).*

La corretta interpretazione di tali clausole contrattuali consente di prendere posizione sul *se*, ed eventualmente a quali condizioni e limiti, possano attivarsi effetti indennitari o risolutivi per un illecito antitrust il cui formale accertamento da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia intervenuto successivamente alla conclusione del contratto e al rilascio delle dichiarazioni in esso contenute¹.

* Parere reso in occasione e nell'ambito della controversia decisa dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 00491 del 25 gennaio 2022, che si pubblica qui di seguito. Il presente parere è stato riversato negli atti di causa dalla parte.

** Ordinario di diritto civile nell'Università di Roma Tre.

¹ Su cui v. G. DE NOVA, *Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, 2° ed., Torino, 2014, a p. 160.

2. La dichiarazione richiesta dalla Clausola (“*di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile ... e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa*”) è riconducibile alla categoria generale delle *dichiarazioni di scienza*.

La parte, infatti, non promette né manifesta una volontà negoziale, ma piuttosto partecipa la propria scienza in funzione ricognitiva (: ‘io sono a conoscenza di’, non invece ‘prometto di’ ovvero ‘farò (o non farò)’). Rispetto a tale dichiarazione – in mancanza di una diversa espressa indicazione contenuta nel contratto – rileva (*i*) la conoscenza effettiva (*ii*) al momento della sottoscrizione del contratto².

Si tratta, nell’espressione anglosassone oggi in voga nella prassi contrattuale, delle c.d. ‘*representations*’.

Al fine di analizzare la natura e i conseguenti effetti riconducibili – in via diretta e mediata – alle partecipazioni di scienza è utile prendere le mosse da alcuni preliminari rilievi di ordine teorico.

In primo luogo, una dichiarazione di scienza riguarda un fatto occorso nel passato, e – al contrario della dichiarazione negoziale, che è per definizione *programmatica* – presuppone logicamente un processo cognitivo temporalmente *anteriore* alla partecipazione medesima e in sé *concluso*.

Il punto è pacifico e si legge con chiarezza nella voce enciclopedica di una autorevole dottrina – quella di Piero Schlesinger –: “la dichiarazione di scienza riguarda sempre un fatto del passato: più precisamente, la figura abbraccia gli atti in cui – a prescindere dai risultati che l’agente si proponga di realizzare e dagli effetti che egli ritenga di provocare – viene fornita la versione dello svolgimento di un fatto del quale il dichiarante afferma di essere a diretta conoscenza”³.

Sempre in termini generali, le partecipazioni di scienza si distinguono, in relazione al loro contenuto, a seconda che intendano: (*a*) asseverare la verità di un fatto; ovvero (*b*) generare un effetto preclusivo quanto ai fatti dichiarati.

a) Nel caso specifico, quanto richiesto dalle Condizioni generali costituisce una particolare *dichiarazione di scienza* che si qualifica normalmente come ‘*assicurazione contrattuale*’.

Si tratta, in particolare, di una dichiarazione: (*i*) resa in occasione di un rapporto negoziale, nel quale “una parte comunica all’altra un dato, che indurrà il destinatario ad accettare il sacrificio legato al sinallagma contrattuale”⁴; (*ii*) e che implica una garanzia della verità, la cui responsabilità si pone a carico integralmente del dichiarante, in ordine al suo contenuto: a differenza della promessa – che può riferirsi a un

² G. DE NOVA, *Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato*, cit., p. 149 ss.; in termini generali sulle dichiarazioni di scienza contenute nel contratto, ma con prevalente interesse per i profili negoziali v. F. FERRO-LUZZI, *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del “premesse che” nel documento negoziale*, Milano, 2004.

³ Così P. SCHLESINGER, *Dichiarazione (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, § 10.

⁴ Cfr. R. SACCO, *Dichiarazione di scienza*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg., Torino, 2010, § 5.

bene della vita futuro o a una situazione connotata da rischi e incertezze – l'impegno (al limite, implicitamente) assunto con l'attestazione non può che riferirsi ad "una realtà attuale e presente"⁵.

b) Quanto appena detto consente di distinguere questa dichiarazione dalla diversa categoria di 'dichiarazioni di scienza' rappresentata dalle 'attestazioni ricognitive', le quali sono utilizzate dal diritto per concorrere a eliminare la contestazione delle situazioni giuridiche e, perciò, sono dotate di efficacia preclusiva, al fine di influire sull'accertamento di uno stato giuridico preesistente.

La disciplina propria delle attestazioni ricognitive consente, altresì, di confermare che le dichiarazioni di scienza debbano avere necessariamente ad oggetto *fatti* giuridici in senso stretto (: ho scambiato il prezzo con una cosa futura da costruire; è sorta l'isola nel fiume) e non la *qualificazione* di fatti giuridici (: il contratto concluso è un appalto; l'isola *in flumine nata* è – come ha deciso ora il legislatore modificando la regola millenaria recepita dai codici – del demanio pubblico).

È, infatti, pacifico che la qualificazione dei fatti giuridici compete esclusivamente all'ordinamento giuridico e non ai privati, che non ne possono disporre neppure attraverso dichiarazioni di volontà impegnative: le parti non possono, infatti, efficacemente convenire e impegnarsi sulla qualificazione del contratto che pongono in essere; per altro verso, la stessa qualificazione spesa non impegna in nulla il giudice, costituendo semmai un indice interpretativo della volontà delle parti.

Ciò vale evidentemente, a maggior ragione, quando la qualificazione giuridica è veicolata attraverso una partecipazione di scienza: dalla dichiarazione 'io so che il contratto posto in essere è un appalto' non può derivarsi un affidamento giuridicamente fondato in ordine agli effetti che nell'ordinamento si producono, ma neppure una conferma della sussistenza degli elementi strutturali del fatto rilevante (ben potrebbe lo scambio di una cosa futura essere qualificata dal giudice come vendita ovvero come appalto, alla luce degli elementi strutturali che in concreto definiscono l'accordo)⁶.

Proprio perché la conoscenza delle situazioni giuridiche è, per definizione, sottratta alla competenza dispositiva delle parti ed è riservata all'ordinamento e, per esso, al Giudice, una 'attestazione ricognitiva' può legittimamente fondare un pieno affidamento – ed è conseguentemente *come tale* esigibile – solo allorché essa sia relativa a fatti, e non, invece, quando abbia ad oggetto anche una situazione giuridica.

Quanto appena affermato, oltre che sul generale principio che sottrae il potere di qualificare il fatto alla competenza dispositiva e a maggior ragione dichiarativa della parte, si desume chiaramente dalla disciplina della confessione (art. 2730 ss. c. civ.) e del giuramento (art. 2736 ss. c. civ.), connotati da definitività quanto alla statui-

⁵ Cfr. R. SACCO, *op. ult. cit.*, § 4.

⁶ V. ancora P. SCHLESINGER, *Dichiarazione (teoria generale)*, cit., § 10.

zione dei fatti con essi rappresentati, a raffronto della ricognizione di debito (art. 1988 c. civ.)⁷.

La confessione e il giuramento accertano la realtà giuridica quando la dichiarazione ha ad oggetto *fatti*, e segnatamente “la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte” (la confessione, art. 2730 c. civ.) o “un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui” (il giuramento, art. 2739, 2° comma, c. civ.).

Al contrario la dichiarazione in ordine alla qualificazione di un fatto giuridico (: ‘riconosco il mio debito di 100’), quanto avente ad oggetto non un fatto (: ho ricevuto da te 100), ma la qualificazione di una situazione giuridica (: l'essere *o non* debitore), non produce alcun effetto sostanziale e determina invece una inversione processuale dell'onere della prova.

3. Questo non significa che il contratto non possa contenere nelle premesse, come in effetti sovente accade, la dichiarazione di essere “*compliant with the law*”.

Tale dichiarazione impone un'attività ermeneutica per verificare e perimetrare su cosa verta l'impegno (allora negoziale) e/o si sia generato il legittimo affidamento della controparte.

Ciò che dev'essere oggetto d'indagine è se le parti abbiano voluto:

- (i) dichiarare e partecipare la propria scienza su fatti che rilevano per il contratto (come nel caso della nostra Clausola);
- (ii) esprimere una volontà negoziale, garantendo la difformità e un'eventuale sopravvenienza, impegnandosi a indennizzare la controparte nel caso di sopravvenute difformità;
- (iii) introdurre nel contratto una clausola di stile, che non sottende un impegno o regola.

A ben guardare, si tratta di clausole il cui contenuto dichiarativo, e poi precettivo, è radicalmente diverso.

Altro è partecipare una base informativa, propria del contraente al momento della conclusione del contratto.

Altro è impegnarsi a tenere indenne la controparte rispetto a fatti futuri non ancora noti (ad esempio la successiva scoperta di un illecito che deprime il valore

⁷ V. in tal senso, A. FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, § 56, il quale per l'appunto distingue, su queste basi, la confessione e il giuramento, da un lato, e la ricognizione di debito, dall'altro. Le prime “sono dichiarazioni di scienza relative a fatti giuridici. L'una e l'altro hanno efficacia preclusiva perché sul loro effetto non influisce la falsità della dichiarazione e perché la loro presenza comporta il dovere del giudice di risolvere la quaestio facti ponendo come premessa della sua decisione il fatto dichiarato”; la seconda non ha invece efficacia preclusiva “appunto perché ha per oggetto una situazione giuridica: se avesse efficacia preclusiva comporterebbe il divieto di ogni indagine sul fatto giuridico e il dovere del giudice di accertare la situazione giuridica in conformità al contenuto dell'atto ricognitivo, mentre il nostro diritto positivo ammette il dichiarante a provare la inesistenza del fatto giuridico (art. 1988 c.c.)”.

dell'oggetto del contratto). Perché in questo caso le parti possono allocare il rischio contrattuale tra loro e imporre un riequilibrio economico, per solito sotto forma di indennizzo, rispetto a elementi pregiudizievoli sopravvenuti.

Altro è introdurre una locuzione cui non si riconduce alcuna volontà negoziale ovvero nessuna partecipazione informativa.

4. Facendo a questo punto applicazione delle premesse teoriche svolte, si tratta di verificare quale sia il significato che debba attribuirsi alla *rappresentazione contrattuale* richiesta alla parte sulla base di quanto previsto dalla Clausola, affinché questa possa ritenersi fonte di un qualche impegno giuridicamente rilevante (e presupposto poi, in caso di *falsità*, d'un effetto risolutivo).

Per spiegare in termini elementari il problema, si tratta di attribuire alla clausola presente nel contratto un significato coerente con la natura della dichiarazione di scienza richiesta e di trarne una coerente conseguenza in termini di applicazione delle regole ermeneutiche in materia contrattuale.

Una volta, infatti, chiarito l'effettivo contenuto della dichiarazione resa ai sensi del contratto ci si potrà interrogare su cosa significhi "conforme al vero" e se rilevi quale presupposto della clausola risolutiva.

Si deve, in particolare, verificare se alla parte sia stato richiesto: (i) di dichiarare di essere a conoscenza di *fatti* rilevanti in termini concorrenziali (quali ad es.: l'apertura di un'istruttoria, l'intervenuto accertamento, l'esistenza di sanzioni pregresse); (ii) ovvero, diversamente, di operare una *qualificazione giuridica* di fatti occorsi (dichiarando di non aver integrato, con i propri comportamenti, fattispecie suscettibili astrattamente di essere qualificate come anticoncorrenziali dall'Autorità Garante e, poi, dal giudice amministrativo in sede di impugnazione delle medesime).

Alla luce di quanto sin qui argomentato, pare legittimo concludere che la Clausola deve essere interpretata come riferita a 'fatti', e non, invece, alla loro 'qualificazione giuridica'.

Un fatto può essere conosciuto e rispetto ad esso si può partecipare la scienza (così seriamente impegnandosi sulla relativa veridicità); la qualificazione giuridica implica un'attività non meramente conoscitiva, ma valutativa qual è la sussunzione di un fatto in una fattispecie prevista da una norma e, poi, l'accertamento di un conseguente effetto giuridico.

Questo vale a maggior ragione quando si parli di illeciti antitrust il cui accertamento implica sovente la valutazione *ex post* degli effetti determinati nel mercato dal comportamento di più parti.

Nel caso che mi occupa, infatti, se si volesse interpretare la Clausola nel senso *sub* (ii) ciò implicherebbe riconoscere al privato la possibilità di ricondurre più fatti materiali, anche provenienti da altri soggetti diversi ed estranei alla propria sfera giuridica (: quindi i comportamenti materiali che sottendono una pratica restrittiva della concorrenza realizzata da più soggetti) a una fattispecie giuridicamente rilevan-

te (: quella che vieta le pratiche restrittive della concorrenza poste in essere da più imprenditori).

Le considerazioni innanzi esposte inducono, quindi, ad escludere che la Clausola abbia richiesto di rendere una siffatta *representation*, la cui esistenza non può essere accertata se non dall'ordinamento (nell'attività dell'AGCM, o attraverso il vaglio del giudice amministrativo).

Né evidentemente il contraente ha prestato una garanzia a tal fine, posto il tenore testuale della clausola che non sottende alcun impegno negoziale.

Da ciò discende che:

- (i) invocando l'applicazione del principio dell'interpretazione utile (art. 1367 c. civ.), la Clausola deve essere interpretata *restrittivamente*, limitando la possibilità di configurare la sua violazione all'ipotesi che il contraente dichiari che non sono a sua conoscenza fatti che siano stati, o siano, ovvero ancora che siano suscettibili, ragionevolmente, di essere valutati come anticoncorrenziali (come nel caso che si verifica all'avvio di un procedimento antitrust);
- (ii) ove, invece, si volesse valorizzare nella massima estensione possibile il significato letterale delle parole adottate dal contratto, la Clausola deve essere ritenuta 'inefficace', perché, come chiarito, non difetta al privato qualificare sul piano giuridico una fattispecie, essendo tale compito riservato al solo ordinamento e, in ultima istanza, al Giudice.

5. Esigenze di completezza richiedono di affrontare l'ulteriore questione inerente alla corretta interpretazione della prescrizione, contenuta nel Disciplinare di Gara, secondo cui, "*qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 –, la Consip S.p.A. si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla Consip stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara*".

Sul punto, va preliminarmente osservato che l'accertamento della realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato da parte dell'AGCM non costituisce, di per sé, legittima causa di esclusione dalle 'nuove' procedure di gara "*ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06*" (oggi, art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016).

Ciò risulta chiarito dalla più recente giurisprudenza che si è pronunciata sul punto: i provvedimenti dell'AGCM che accertano la commissione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato non legittimano le stazioni appaltanti a disporre l'esclusione dalle gare dei partecipanti per grave illecito professionale consistente in "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione". La previsione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n.

50/2016 (che ha sostituito il previgente art. 38, comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006), infatti, è riferibile a molteplici fattispecie, comprensive di condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, ma anche in fase di gara (le false informazioni, l'omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante); ma "in tale ventaglio di ipotesi non possono rientrare anche i comportamenti anti-concorrenziali, in quanto di per sé estranei al novero delle fattispecie ritenute rilevanti dal legislatore"⁸.

La statuizione che si legge nel Disciplinare di Gara, pertanto, non può essere legittimamente interpretata come uno strumento capace, in via surrettizia, di estendere il novero delle cause di esclusione *ex lege* dalle gare d'appalto:

- (i) non solo perché ciò rappresenterebbe una palese violazione del principio di tassatività delle stesse;
- (ii) ma anche in quanto una simile lettura risulterebbe in contrasto con le esigenze di *favor participationis* che ispirano l'intera disciplina dei contratti pubblici.

Tale conclusione risulta avvalorata se si considera che il rilievo del principio di *favor participationis* ha una portata che si estende ben oltre la disciplina degli appalti pubblici, ricollegandosi, in termini più generali, alla promozione della concorrenzialità del mercato.

Se la concorrenza era autorevolmente apparsa "un limite alla tutela della libera iniziativa economica già nell'impostazione originaria dell'art. 41 Cost."⁹, nessun dubbio può di ciò aversi a fronte dell'attuale formulazione dell'art. 117 Cost., che ha riservato in via esclusiva allo Stato il compito di legiferare in materia, conferendo in tal modo rilevanza costituzionale autonoma agli strumenti normativi di promozione di un mercato concorrenziale¹⁰.

Ciò implica che la concorrenza non è (più) inquadrabile come un limite estrinseco all'autonomia privata, che deve di volta in volta trovare giustificazione ai sensi dell'art. 41 Cost., ma rappresenta invece una forma di mercato costituzionalmente protetta, i cui principi inevitabilmente conformano, dall'interno, gli atti di autonomia privata che sul quel mercato sono destinati a produrre effetti¹¹.

In questo quadro, il contratto – quale prima espressione dell'autonomia e dell'iniziativa economica privata – diventa strumento funzionale agli obiettivi del diritto antitrust, con inevitabili conseguenze quanto all'interpretazione delle statuizioni in

⁸ Tar Campania, Salerno, 2 gennaio 2017, n. 10.

⁹ Così M. LIBERTINI, *Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, I, p. 440.

¹⁰ V. sul punto M. LIBERTINI, *La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana*, in *Giur. cost.*, 2005, p. 1429 ss.

¹¹ Cfr. il mio *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in G. OLIVIERI, A. ZOPPINI (a cura di), *Contratto e antitrust*, Roma-Bari, 2008, p. 3 ss.

esso contenute, che dovranno inevitabilmente essere orientate al rispetto di quell'assetto di mercato che nella Carta costituzionale trova formale recepimento¹².

Con riguardo al caso che mi occupa, tali rilievi di ordine teorico confermano, una volta di più, l'impossibilità – o, per altro verso, l'illegittimità – di un'interpretazione del combinato disposto del Disciplinare di Gara e delle Convenzioni capace di porsi in antitesi con gli interessi tutelati dalla normativa antitrust, ed in particolare di estendere, oltre le ipotesi tassativamente previste dalla legge, le cause di legittima esclusione di un operatore di mercato dall'accesso ad una gara pubblica.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono ritengo in definitiva di poter concludere nel senso che:

- (i) la Clausola:
 - a) deve essere interpretata restrittivamente, limitando quindi la possibilità di configurare la sua violazione all'ipotesi che il contraente dichiara che non sono a sua conoscenza fatti che siano stati, o siano, ovvero ancora che siano suscettibili, ragionevolmente, di essere valutati come anticoncorrenziali (come nel caso che si verifica all'avvio di un procedimento antitrust);
 - b) o che, in alternativa, essa deve essere ritenuta 'inefficace', perché non compete al privato qualificare sul piano giuridico una fattispecie, essendo tale compito riservato al solo ordinamento e, in ultima istanza, al Giudice;
- (ii) la corretta interpretazione della prescrizione contenuta a pag. 43 del Disciplinare di Gara induce ad escludere che l'accertamento della realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato da parte dell'AGCM possa costituire, di per sé, legittima causa di esclusione di un operatore di mercato da 'nuove' procedure di gara.

¹² In tal senso, v. G. OLIVIERI, *Interpretazione del contratto e tutela della concorrenza*, in ID., A. ZOPPINI (a cura di), *Contratto e antitrust*, cit., p. 79; nonché F. MACARIO, *L'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'abuso di dipendenza economica*, in AA. VV., *20 anni di antitrust*, Torino, 2010, t. 2, p. 859 ss.

Consiglio di Stato**Sezione V****Sentenza 25 gennaio 2022, n. 491**

PRESIDENTE: BARRA CARACCILOLO - ESTENSORE: FANTINI

FATTO

1. La Rekeep s.p.a. (già Manutencoop Facility Management s.p.a.) ha interposto appello nei confronti della sentenza 29 marzo 2021, n. 3754 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso ed i motivi aggiunti avverso la nota dell'A.N.A.C. in data 24 dicembre 2020 (recante “notifica inserimento di annotazione interdittiva”) e la successiva annotazione nel casellario effettuata il 25 dicembre.

L'originaria annotazione nel casellario informatico, di cui alla delibera ANAC n. 1106 del 25 ottobre 2017, con la sua efficacia interdittiva semestrale dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, era conseguita alla segnalazione, in data 2 agosto 2016, dell'azienda ospedaliera “Santobono Pausillipon” di Napoli, della omessa produzione, ovviamente con riguardo ad altra gara (di affidamento del servizio di pulizia), da parte della ricorrente (allora Manutencoop Facility Management s.p.a., peraltro quale mandataria di un raggruppamento), della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, da parte di uno dei soggetti a ciò tenuti (e cioè della procuratrice speciale B. Elisa, peraltro incontestabilmente priva di precedenti penali). In ragione di tale omissione dichiarativa l'appellante si era vista annullare l'aggiudicazione con sentenza di questo Consiglio di Stato 27 ottobre 2016, n. 4514.

La stessa delibera ANAC n. 1106 del 2017 era stata impugnata da Rekeep e la relativa controversia si è conclusa con la sentenza di questa Sezione 27 dicembre 2018, n. 7271, che ha ritenuto legittima l'annotazione, nella considerazione che la locuzione “presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione”, di cui all'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, ricomprenda sia l'ipotesi del falso commissivo che di quello omissivo, operando un'assimilazione tra omissione dichiarativa e presentazione di una dichiarazione falsa in gara. La sentenza n. 7271 del 2018 è stata oggetto di ricorso per cassazione alle Sezioni unite e di ricorso per revocazione, entrambi dichiarati inammissibili (rispettivamente con la sentenza di Cass., Sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770 e con la sentenza di C.d.S., V, 13 ottobre 2020, n. 6169).

In data 20 novembre 2020 Rekeep, in pendenza ancora del giudizio di cassazione, ha proposto all'ANAC un'istanza con la quale ha chiesto l'avvio di un procedimento di riesame della delibera n. 1106 del 2017; il competente ufficio dell'ANAC l'ha sottoposta al Consiglio dell'Autorità, il quale, nell'adunanza dell'11 novembre

2020, ha deliberato di convocare in audizione la società; il successivo 25 novembre si è svolta l'audizione (mediante videoconferenza) dinanzi al Consiglio.

L'ANAC ha dunque adottato e comunicato i provvedimenti recanti l'annotazione nel casellario informatico, come pure la nota in data 5 gennaio 2021, emessa sull'istanza (dell'appellante) di soprassedere all'annotazione, atti, tutti, gravati con il ricorso di primo grado.

2. Con tale ricorso Rekeep, configurando gli atti adottati alla stregua di conferma propria (della delibera ANAC n. 1106 del 2017), ha dedotto un primo gruppo di vizi attinenti al procedimento di riesame (motivi primo e secondo), un secondo gruppo di vizi sostanziali (motivi dal sesto al decimo) ed infine un terzo gruppo di vizi (dal terzo al quinto), mediante i quali è stata invocata la sopravvenienza di un nuovo orientamento giurisprudenziale favorevole alla sua posizione, espresso dalla sentenza di C.d.S., Ad. plen., n. 16 del 2020.

3. La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile, nell'assunto che l'ANAC non abbia avviato un procedimento di riesame della delibera n. 1106 del 2017 a seguito dell'istanza di Rekeep del 20 novembre 2020, non potendosi pertanto configurare quale conferma propria la delibera ANAC in data 22 dicembre 2020 e la nota di comunicazione del successivo 5 gennaio 2021. In particolare, la sentenza ha rilevato che il presidente dell'ANAC, in apertura della seduta del 25 novembre 2020, in cui si è tenuta l'audizione, ha affermato che «allo stato non si rinviene alcuna rilevante sopravvenienza di fatto che imponga una rivisitazione del provvedimento o una riapertura dei termini del procedimento»; ciò trova conferma nel fatto che non vi è stata comunicazione di avvio del procedimento di riesame e che comunque il potere di autotutela è rimesso alla valutazione di merito dell'amministrazione, sicché sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere. Ha dunque statuito che la nota impugnata non ha valore provvedimentale, difettando perfino dei requisiti dell'atto meramente confermativo, trattandosi di comunicazione con cui l'ANAC ha reso edotta la parte dell'inesistenza di alcuna ragione per ulteriormente procrastinare l'annotazione della segnalazione.

4. Con il ricorso in appello la Rekeep s.p.a. ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere correttamente interpretato gli atti ed i provvedimenti oggetto della controversia, dai quali sarebbe al contrario desumibile l'instaurazione di un procedimento di riesame, conclusosi con un provvedimento del Consiglio dell'Autorità di conferma propria della delibera n. 1106 del 2017; ha poi riproposto, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., i motivi assorbiti dalla sentenza di primo grado, attinenti ai vizi procedurali e sostanziali, incentrati principalmente sulla natura sanzionatoria (asseritamente assimilabile a quella penale) del potere esercitato dall'ANAC ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, sulla violazione del principio di propor-

zionalità, dei principi eurounitari, nonché sull'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1-ter, da ultimo richiamato.

5. Si sono costituiti in resistenza la Coopservice soc. coop. p.a., la Markas s.r.l. e l'ANAC, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso in appello.

6. È inoltre intervenuta ad opponendum la Graded s.p.a., deducendo il suo interesse in ragione della partecipazione ad una gara di appalto (indetta dall'azienda ospedaliera "Mater Domini" di Catanzaro) in cui è presente anche Rekeep.

7. All'udienza pubblica del 25 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo, articolato, motivo l'appellante deduce che l'ANAC ha aperto, su istanza della stessa Rekeep, un procedimento caratterizzato da un'istruttoria, anteriormente alla pubblicazione della sentenza di Cass., Sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770, in contraddittorio con la società, convocata in audizione, e conclusosi con una proposta di rigetto, da parte dell'ufficio, in data 18 dicembre 2020, dell'istanza di Rekeep e di conferma della delibera n. 1106 del 2017, con conseguente decisione di procedere all'annotazione dell'iscrizione; tale proposta è poi stata valutata e recepita dal Consiglio dell'Autorità che, in data 22 dicembre 2020, ha deliberato in conformità della proposta dell'ufficio. Per l'appellante, tale attività esclude che possa configurarsi una mera comunicazione di ANAC, espressiva dell'impossibilità di procrastinare l'annotazione della segnalazione in ragione della sopravvenuta definitività delle pronunce giurisdizionali, evidenziando al contrario un procedimento amministrativo di secondo grado, a sua volta conclusosi con una delibera del Consiglio, di rigetto dell'istanza di Rekeep, avente natura di conferma propria, come si evincerebbe anche dalla registrazione della seduta del 25 novembre 2020 (minuto 26,10). Assume ancora l'appellante che, ferma la tendenziale insussistenza di un obbligo di avviare un procedimento di riesame su istanza di un privato, allorché siano valutati i contenuti della domanda stessa, all'esito di un contraddittorio con l'istante, il procedimento di secondo grado deve ritenersi avviato, e deve essere concluso con un provvedimento espresso.

Il motivo è fondato.

La attenta scansione dell'attività compiuta dall'ANAC all'esito dell'istanza di riesame di Rekeep in data 20 novembre 2020 impedisce al Collegio di condividere l'assunto del giudice di prime cure, basato essenzialmente sul contenuto delle affermazioni asseritamente rese dal presidente dell'Autorità in apertura dell'audizione del 25 novembre 2020 e sulla nota in data 18 dicembre 2020 definita "Appunto per

il Consiglio”, da cui emergerebbe che l’ANAC non ha inteso avviare un procedimento di riesame, circostanza confermata dalla mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, con il corollario di escludere valore provvedimentale (in particolare di conferma propria) alla nota impugnata.

Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza, la distinzione tra atto meramente confermativo, e quindi inimpugnabile, e atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, è data dallo svolgimento quanto al secondo di una rinnovata valutazione e ponderazione, ovvero un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento; segnatamente, ricorre l’atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell’atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisizione di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti. Il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo. In altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a riaprire il procedimento da un’istanza esterna, l’amministrazione con l’atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione; di conseguenza solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all’esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente (in termini, tra le tante, C.d.S., IV, 7 maggio 2021, n. 3579).

Nella fattispecie controversa si ha che, a seguito dell’istanza di riesame della delibera n. 1106 del 2017 da parte di Rekeep, con nota del 13 novembre è stata fissata l’audizione dinanzi al Consiglio per il 25 novembre 2020; il relativo verbale evidenzia, al di là del contestato incipit, che viene disposto un rinvio in attesa della documentazione preannunciata ad integrazione dell’istanza. Ricevuta detta documentazione, è intervenuta la nota in data 18 dicembre 2020 “Appunto per il Consiglio”; nella parte contenente le “valutazioni”, la nota rileva preliminarmente che «occorre valutare se l’istanza di riesame del provvedimento formulata dall’O.e. sia accoglibile e se vi siano i margini per l’esercizio della c.d. “autotutela decisoria”», per poi affermare che, a parere dell’ufficio, «non si rinviene alcuna rilevante sopravvenienza di fatto che imponga una rivisitazione del provvedimento», tale non potendosi considerare l’attuale situazione di crisi economica della società. La nota, quindi, nelle “conclusioni”, assume che «non è possibile accogliere la [...] istanza di riesame, a fronte dell’insussistenza di sopravvenute ragioni di fatto che possano giustificare un riesame del provvedimento», aggiungendo che non «si rinvencono i presupposti per

il riesame della delibera a suo tempo assunta e per l'apertura di una nuova istruttoria neppure con la sola finalità di rimodulare le sanzioni da irrogare».

Nell'adunanza del 22 dicembre 2020 il Consiglio dell'Autorità ha deliberato in conformità alla proposta dell'Ufficio.

Si tratta ora di capire se la nota interna e la conforme delibera del Consiglio dell'ANAC si siano fermate ad un'attività prodromica o se invece abbiano introdotto un nuovo procedimento di riesame.

Ad avviso del Collegio è configurabile la seconda opzione, in quanto la nota del 18 dicembre 2020 pone in luce che sia stato introdotto un procedimento di riesame, e sia stata svolta l'istruttoria; l'ufficio dà conto delle risultanze dell'audizione e degli argomenti posti da Rekeep a sostegno dell'istanza di riesame (nuovo orientamento giurisprudenziale, situazione di crisi finanziaria della società, aggravata dalla interdizione semestrale), ritenendo che non costituiscano una rilevante sopravvenienza, concludendo che l'istanza di riesame non è accoglibile. Il compiuto riesame è, del resto, attestato anche dalla nota in data 5 gennaio 2020, anche essa oggetto del ricorso di primo grado, con la quale l'ANAC chiarisce apertis verbis che «il Consiglio, ascoltati i difensori dell'O.e. nel corso dell'audizione del 25.11.2020, rivalutata l'intera vicenda, anche alla luce delle considerazioni formulate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 27770 depositata il 4.12.2020, nell'adunanza del 22.12.2020 ha dato mandato all'Ufficio di reinserire l'annotazione in oggetto».

Tale esito (di rigetto dell'istanza di riesame) non equivale alla mancata apertura del procedimento di riesame, concernendo non già il profilo dell'iniziativa procedimentale, ma quello dell'epilogo decisorio, presupponente una nuova ponderazione degli interessi, condotta sulla base degli ulteriori elementi assunti a sostegno della decisione.

Infatti la conferma impropria si ha allorché l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento (in definitiva, a richiamarlo), senza compiere alcuna ulteriore istruttoria e senza esprimere una nuova motivazione; ove invece i fatti ed i motivi prospettati dal richiedente siano in qualche modo rivalutati, si ha una decisione di merito, di segno negativo, che costituisce una conferma propria (in quanto ha un contenuto identico a quello originario), provvedimento autonomamente impugnabile (C.d.S., VI, 17 luglio 2017, n. 3513).

Il riesame, quantunque ampiamente discrezionale, essendo rimesso alla valutazione di merito dell'amministrazione (C.d.S., IV, 13 febbraio 2020, n. 1141), allorché viene attivato, si conclude con un provvedimento che, ove analogo al precedente, assume la natura di conferma propria, esorbitando dall'ambito dell'atto ad effetto confermativo, che si configura allorché l'amministrazione dà atto dell'esistenza di un precedente provvedimento, rifiutando di procedere ad una nuova valutazione dell'affare.

Né può trascurarsi di considerare come talora il potere di riesame sia funzionale al ripristino della coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (valore primario

dell'ordinamento, come affermato anche, ovviamente su altro piano, dalla giurisprudenza costituzionale nei più variegati settori dell'ordinamento: a titolo esemplificativo, Corte cost., 30 novembre 1982, n. 204 e 15 marzo 2020, n. 54), infrante, in una vicenda come quella in esame, dalla presenza di un provvedimento, affittivo in modo esponenziale, come è nella effettualità propria di una sanzione interdittiva, basato su di un'omessa dichiarazione "innocua".

Corollario di ciò è, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, l'ammissibilità del ricorso di primo grado, avente ad oggetto non solo il provvedimento in data 24 dicembre 2020, di notifica dell'inserimento dell'annotazione interdittiva, ma anche la presupposta delibera del Consiglio in data 22 dicembre 2020, integrante i requisiti della conferma propria.

2. L'operata ricostruzione della vicenda in termini di conferma propria evidenzia anche l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dall'ANAC (e, in modo sostanzialmente sovrapponibile, anche dalle altre parti resistenti) nella considerazione che risulterebbe violato il principio del *ne bis in idem* e il giudicato, in quanto le doglianze svolte da Rekeep in primo grado ed in questa sede riproposte sarebbero volte a rimettere in discussione la delibera n. 1106 del 2017, su cui si è, appunto, formato il giudicato, atteso che le note impugnate sono prive di natura provvedimento, valendo come mera presa d'atto del giudicato formatosi sul predetto provvedimento sanzionatorio.

È noto il principio generale per cui qualora su di una determinata domanda vi sia stata statuizione del giudice e detta statuizione sia passata in giudicato, non è possibile che la stessa domanda venga riproposta, in quanto ciò comporterebbe la violazione del principio del *ne bis in idem* (tra le tante, C.d.S., III, 29 novembre 2018, n. 6808). Ma perché ciò si verifichi, occorre che il precedente giudizio coinvolga le stesse parti in causa e prospetti gli stessi elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che nei giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, od al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità, in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (così anche C.d.S., V, 26 novembre 2020, n. 7437).

Ma, nella fattispecie in esame, il ricorso di primo grado ha ad oggetto provvedimenti diversi dalla delibera dell'ANAC n. 1106 del 2017, e precisamente la delibera ANAC del 24 dicembre 2020, di annotazione della sanzione interdittiva, e la nota del successivo 5 gennaio 2021, di risposta alla richiesta di differimento della stessa annotazione; la (solo) parziale coincidenza dei motivi dedotti discende dalla natura dell'atto impugnato, costituito da un provvedimento di conferma.

Peraltro, con riguardo al giudicato *inter partes*, di cui alla sentenza della Sezione 27 dicembre 2018, n. 7271, giova rilevare che è di rigetto e ha pertanto un contenuto di accertamento negativo; invero tale tipo di pronuncia lascia invariato l'assetto giuridico dei rapporti precedenti alla radicazione del giudizio con l'impugnazione dell'atto amministrativo (C.d.S., V, 8 aprile 2014, n. 1669), sì da non precludere il

potere di riesame dell'amministrazione. Ne consegue che il giudicato non ha subito alcun *vulnus*, venendo in rilievo un ulteriore e diverso segmento di attività amministrativa, conseguente all'istanza di riesame della deliberazione ANAC n. 1106 del 2017.

3. Con il secondo motivo di appello vengono riproposti i motivi di primo grado; anzitutto il vizio procedimentale correlato all'asserita violazione del principio del *contrarius actus*, in quanto gli atti adottati all'esito del procedimento di riesame della delibera ANAC n. 1106 del 2017 non sono stati preceduti dalle garanzie procedurali che avevano caratterizzato l'adozione della prima delibera; inoltre la delibera conclusiva non è neppure stata comunicata alla società, che ne ha avuto conoscenza solamente in virtù del deposito documentale in giudizio.

Il motivo va respinto.

L'ANAC giustifica l'omessa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione del fatto che non sia stato introdotto un procedimento di riesame, e che la audizione espletata si collochi in una fase pre-procedimentale.

Ritiene il Collegio che un rapporto di comunicazione si sia comunque instaurato dopo la presentazione dell'istanza di riesame; infatti il Consiglio nell'adunanza dell'11 novembre 2020 ha disposto l'audizione della società appellante, e di ciò le è stata data comunicazione con la nota in data 13 novembre 2020, enucleante chiaramente l'oggetto del procedimento. Tanto è vero che poi la Rekeep ha potuto sollecitare la conoscenza degli atti intervenuti proprio conoscendo la pendenza del procedimento.

4. Viene poi reiterato il vizio sostanziale, ravvisato nella violazione dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, in combinato disposto con il comma 1, lett. h), dello stesso articolo, nella considerazione che i provvedimenti impugnati siano illegittimi, non essendo oggettivamente configurabile alcuna presentazione di falsa dichiarazione in ordine ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, ma solamente l'omessa dichiarazione di una procuratrice speciale della società, non sanzionabile con l'annotazione nel casellario informatico. Per l'appellante, il potere esercitato dall'ANAC ai sensi del predetto art. 38, comma 1-ter, ha natura sanzionatoria ed affittiva (presentando i c.d. "Engel criteria" che, in base alla giurisprudenza della Corte EDU, consentono di qualificarlo come sostanzialmente penale), con carattere dunque tassativo e di stretta interpretazione (al pari, del resto, delle altre cause di esclusione). Ne consegue che l'art. 38, comma 1-ter, non si applica al di fuori dei casi considerati di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione; la falsità presuppone una dichiarazione recante una *immunitio veri*, ed è distinta dalla omessa dichiarazione. Nel caso di specie, una dichiarazione non è mai stata presentata e il potere interdittivo è stato esercitato nei confronti di una omessa dichiarazione, per di più innocua, essendo incontestato che in capo

alla procuratrice speciale di Rekeep non vi fossero condanne penali che la stessa avrebbe dovuto dichiarare.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza ha chiarito, sul piano interpretativo, la differenza tra dichiarazioni omesse e false, riconducendo le due ipotesi rispettivamente nell'ambito dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), ovvero lett. f-bis), del sopravvenuto d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, C.d.S., Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16 ha precisato che le fattispecie riconducibili nella prima previsione non consentono l'esclusione automatica dalla procedura di gara, ma impongono alla stazione appaltante di svolgere la valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente. Al contrario, la falsità dichiarativa ha attitudine espulsiva automatica ed è predicabile rispetto ad un "dato di realtà", ovvero ad una situazione fattuale per la quale possa porsi l'alternativa logica "vero/falso" rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall'operatore (C.d.S., IV, 30 dicembre 2020, n. 8532).

Ora, a prescindere da questi profili attinenti alla disciplina della gara, ciò che rileva in questa sede è che risulta ormai acclarata la differenza giuridica tra omessa dichiarazione e falsa dichiarazione. Solo quest'ultima (unitamente alla falsa documentazione) assume valore, a termini dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma anche dell'analogo art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella prospettiva della segnalazione all'ANAC, la quale, ove la ritenga resa con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla gara e dagli affidamenti di subappalti.

Il sopravvenuto chiarimento giurisprudenziale non ha peraltro una "portata innovativa", in quanto, come detto, già l'art. 38, comma 1-ter, limitava, come emerge dalla sua ermeneusi letterale, la segnalazione alle ipotesi di falsa dichiarazione o falsa documentazione, locuzione che comunque non ammette un'interpretazione estensiva (nei confronti delle dichiarazioni omesse), operando il principio di stretta tipicità legale della fattispecie sanzionatoria, come questa Sezione ha avuto occasione di porre in evidenza in pronunce cautelari (cfr. C.d.S., V, ord. 26 febbraio 2021, n. 923, nonché ord. 23 aprile 2021, n. 2163, intervenuta nel presente contenzioso).

Tornando sulla natura giuridica dell'annotazione nel casellario, osserva il Collegio come sia impossibile escluderne una natura sanzionatoria, a prescindere (come già ritenuto anche da Cass., Sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770) dalla ravvisabilità degli indici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per l'affermazione di un *quid pluris* e cioè della natura sostanzialmente penale (cui devono correlarsi determinate garanzie) della sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed in particolare di quelli della qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, della intrinseca natura dell'illecito e del grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere (c.d. "Engel criteria", affermati per la prima volta dalla Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, e poi ribaditi dalla sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), tematica cui è applicabile la recente giurisprudenza costituzionale evocata

dall'appellante, concernente in definitiva l'estensione dello "statuto costituzionale" delle sanzioni penali a quelle amministrative a carattere punitivo (tra cui i principi di irretroattività della norma sfavorevole, e di retroattività della *lex mitior*: cfr. Corte cost., 16 aprile 2021, n. 68).

Occorre considerare che, seppure l'annotazione sia generalmente ricondotta nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo dell'ANAC (argomentando anche dall'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), con riguardo alla falsa dichiarazione o falsa documentazione non costituisce un mero atto dovuto da parte dell'ANAC a seguito della segnalazione, imponendo altresì un giudizio di imputabilità della falsa dichiarazione (in termini di dolo o colpa grave), e producendo delle conseguenze inequivocabilmente afflittive, in particolare l'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale, così da assumere - lo si ripete - natura sanzionatoria (in termini C.d.S., V, 13 dicembre 2019, n. 8480).

5. L'accoglimento dello scrutinato motivo, portando all'annullamento degli atti impugnati, ha efficacia assorbente ed esime il Collegio dalla disamina dei residui motivi, concernenti, rispettivamente, un ulteriore profilo di violazione dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella considerazione che l'omessa dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 della procuratrice speciale in relazione alla "gara Santobono" non ha costituito una condotta consapevole dell'appellante, difettando dunque l'elemento soggettivo attribuito dall'ANAC a Rekeep, l'incompletezza del riesame della delibera n. 1106 del 2017 (in relazione alla dichiarata finalità anticoncorrenziale della "falsa dichiarazione", rispetto alla quale vi sarebbe incompetenza dell'ANAC), la violazione dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE (che potrebbe consentire l'esclusione dalla singola gara, ma non anche dalla partecipazione alle successive) e del principio eurounitario di tassatività delle cause di esclusione, nonché, ancora, la violazione dei principi di proporzionalità (che non può prescindere dalla considerazione del carattere lieve delle irregolarità commesse e dunque anche della mera omissione inoffensiva), di libera circolazione delle merci e di parità di trattamento, oltre che della libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza, e prospettanti, in subordine, anche molteplici profili di illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Appare utile solamente aggiungere, per completezza di esposizione, che la non veridicità delle dichiarazioni fornite dall'impresa alla stazione appaltante presuppone la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione falsa e dunque il dolo generico dell'agente, e non anche il dolo specifico, irrilevanti essendo le concrete intenzioni dell'agente, in quanto non è richiesto l'*animus nocendi* o *decipiendi*, al pari del falso documentale colposo.

Un'ultima considerazione può essere fatta sulla portata dell'art. 45, comma 2, lett. g), della direttiva 2004/18/CE (recepita dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006);

nella misura in cui consente l'esclusione dalla gara dell'operatore economico «che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni», perimetra l'effetto espulsivo alle ipotesi di grave colpevolezza, non rinvenibili nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti.

6. Alla stregua di quanto esposto, l'appello va accolto; per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. La particolare complessità della controversia integra le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio (fermo quanto disposto per la fase dell'esecuzione cautelare).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

DN

Diritto del notariato

Collana diretta da

P. Rescigno – E. Gabrielli – F. Gerbo – M. Forcella –
G. Terracciano – L. Colizzi – A. Uricchio

1) Il notaio tra forme e formule

Zanelli Pietro

ISBN 9791259650290 – Pagine 206 – Prezzo € 20,00



Il presente volume ripercorre la trasformazione che il notaio ha avuto negli ultimi decenni, con occhio critico e proiettato verso il futuro. La figura del notaio ha radici molto risalenti nel nostro ordinamento: negli anni cambiano forme del diritto e formule del linguaggio notarile, ma costante resta il ruolo di guida e supporto ai cittadini che si rivolgono a questa figura.

Alla crisi economica si è aggiunta ora la pandemia. Quest'ultima ha avuto degli effetti impattanti sulla mobilità delle persone e sugli scambi economici: dalle trattative al contratto. Il notaio, di fronte a questi continui cambiamenti, deve restare al passo con i tempi continuando a garantire, al contempo, la sicurezza dei rapporti giuridici e l'affidabilità del proprio operato.

Nel corso di questa trattazione si analizzerà una serie di nuovi strumenti e agevolazioni giuridiche introdotte a supporto dei cittadini e delle piccole e medie imprese, per fronteggiare e superare l'attuale momento storico.

2) Il contratto di credito su pegno

Contributo allo studio del digital banking

de Gioia Carabellese Pierre

ISBN 9791259650801 – Pagine 276 – Prezzo € 28,00



Il contratto di credito su pegno e il “Monte” costituiscono, rispettivamente, il terreno di approfondimento del presente lavoro. Attraverso le lenti della “teoria dell’operazione economica”, la ricerca mette in luce la modernità dell’istituto in esame: il “credito su stima”, nell’alveo più generale delle *securities* (in particolare il pegno nella sua forma più avanzata, quella rotativa e bancaria). Ne emergono la complessità e solidità causale della fattispecie, la quale ultima deriva da un testo normativo rimasto sostanzialmente inalterato in Italia, malgrado una *banking regulation* che, negli ultimi due decenni, è stata particolarmente ridondante, e non sempre calibrata in tema di nuove garanzie.


Il più “povero” dei *banking contracts* è analizzato altresì alla luce del suo corrispondente del *common law* anglo-gallese, il *pawn agreement*. Da ultimo, il volume dimostra come, nella più recente spinta alla modernizzazione del settore bancario, anche il credito su pegno si presti a forme più evolute di circolazione ed *enforcement*, quali appunto la polizza e l’asta digitali.

3) La proprietà e il tempo

Esercizio di insubordinazione

Bellorini Andrea

ISBN 9791259650818 – Pagine 116 – Prezzo € 15,00



Il volume affronta i rapporti fra la proprietà e il tempo con un approccio multiculturale al diritto.

Si ritiene in questa sede che possa coesistere una visione dell’istituto – ma forse più in generale dell’ordinamento giuridico nel suo complesso – alternativa a quella tradizionale e che asseconi la realtà economico-sociale contemporanea, ne accetti il dinamismo e talvolta le contraddizioni.

In questo spazio paradossale si sperimentano assiomi, non migliori né peggiori, ma soltanto diversi, in una prospettiva di reciproco confronto.

4) La circolazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica

Antonelli Gian Marco

ISBN 9791259650962 – Pagine 472 – Prezzo € 38,00

Il presente testo rivolge uno sguardo d'insieme a tutte le problematiche connesse alla circolazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, affiancando ad una sintesi dei concetti essenziali e della disciplina basilare, un approfondimento di alcune tematiche poco indagate e perciò spesso foriere di dubbi. Inoltre è dedicato una specifico approfondimento ad alcune tematiche affrontate per la prima volta in maniera organica, quali, a titolo esemplificativo: la disciplina circolatoria degli immobili non residenziali e delle pertinenze, le nuove procedure in tema di esecuzioni immobiliari di alloggi popolari (dopo la legge 30 dicembre 2020, n. 178), la repertoriazione degli atti aventi ad oggetto immobili di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei corrispettivi delle convenzioni di affrancazione alla luce del D.I. n. 77 del 31 maggio 2021.



5) Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali

Carla Solinas

ISBN 9791259651068 – Pagine 168 – Prezzo € 18,00

La libera circolazione dei dati personali e la tutela della persona in relazione al loro trattamento sono istanze della società moderna destinate a convivere in equilibrio e a trovare continuo bilanciamento. Al legislatore e agli interpreti è demandato il compito di individuare istituti e strumenti giuridici in grado di garantire la composizione di tali obiettivi. Il diritto europeo si apre, infatti, al fenomeno dell'economia dei dati personali e alla costruzione dell'infrastruttura giuridica di un mercato degli stessi, che sia sostenibile e compatibile con i valori nei quali l'Unione Europea si riconosce. Il volume analizza il ruolo dell'autonomia privata in questo processo: un ruolo a lungo posto in dubbio. La c.d. patrimonializzazione dei dati personali e la centralità assegnata dal principio di *accountability* alle scelte dei privati relativamente al trattamento dimostrano che in questa materia l'autonomia privata ha potenzialità e peso non marginali. In un tale scenario anche le Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali saranno inevitabilmente chiamate ad assumere compiti e funzioni di regolazione di un peculiare mercato.



Monografie, Convegni, Ricerche di Diritto del lavoro
Collana diretta da Giuseppe Napoletano – Presidente CSDN

1) Tutela del lavoro e della salute nelle emergenze

Atti del 50° Convegno Nazionale

Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano"
Roma, 14 maggio 2021

Giuseppe Napoletano (a cura di)

ISBN 9791259650290 – Pagine 206 – Prezzo € 20,00

Il presente volume, curato da Giuseppe Napoletano, raccoglie gli atti del 50° Convegno nazionale tenutosi a Roma il 14 maggio 2021, e contiene scritti di:

Fabrizio Amendola, Giovanni Amoroso, Marco Biasi, Giuseppe Bronzini, Maria Lavinia Buconi, Francesca Chietera, Raffaele De Luca Tamajo, Madia D'Onghia, Giuseppe Meliaddò, Giuseppe Napoletano, Carlo Alberto Nicolini, Daniela Paliaga, Paolo Pascucci, Filippo Patroni Griffi, Adalberto Perulli, Antonio Pileggi, Giuseppe Santoro Passarelli, Giampiero Proia, Federico Maria Putaturo Donati, Guido Raimondi, Silvana Sciarra, Patrizia Tullini, Valerio Speziale.



2) Tutela del lavoro ed esigenze dell'impresa

Atti del 49° Convegno Nazionale

in onore di Vincenzo Panuccio e Giuseppe Savoca

Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano"
Taormina, 15-16 ottobre 2021

Salvatore Pagano, Gabriella Nicosia (a cura di)

ISBN 9791259651211 – Pagine 406 – Prezzo € 35,00

Il presente volume, curato da Salvatore Pagano e Gabriella Nicosia, raccoglie gli atti del 49° Convegno nazionale tenutosi a Taormina il 15 e 16 ottobre 2021, e contiene scritti di:

Fabrizio Amendola, Giovanni Amoroso, Alessandro Bellavista, Marina Brollo, Giuseppe Bronzini, Francesca Chietera, Maurizio Cinelli, Antonella Ciriello, Fabio Conti, Roberto Cosio, Pietro Curzio, Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo De Michele, Annalisa Di Paolantonio, Madia D'Onghia, Loredana Ferluga, Giuseppe Ferraro, Giorgio Fontana, Massimo Gullino, Giovanni Mammone, Antonio Manna, Arturo Maresca, Giuseppe Meliaddò, Loredana Miccichè, Giuseppe Napoletano, Gabriella Nicosia, Salvatore Pagano, Francesca Panuccio, Giuseppe Santoro Passarelli, Luigi Perina, Antonio Pileggi, Serena Savoca, Amelia Torrice, Patrizia Tullini.



Quaderni della rivista di diritto privato

1) Confini e intersezioni della proprietà intellettuale oggi

Rosaria Romano (a cura di)

ISBN 9788866116608 – Pagine 164 – Prezzo € 15,00

Il presente volume, curato da Rosaria Romano contiene scritti di:
Romano Rosaria, Ginsburg Jane C., Richter jr. Mario Stella,
Gambini Marialuisa, Macmillan Fiona, Ercolani Stefania, Contissa Giuseppe, Bilò
Giovanna, Mantovani Maria Paola, Spada Paolo.



2) Garanzia autonoma e interessi usurari

Claudia Confortini

ISBN 9791259651150 – Pagine 254 – Prezzo € 25,00

Le riflessioni espone nel presente saggio prendono spunto dalle sollecitazioni offerte da un problema emerso nella prassi: la rilevanza del patto usurario connesso alla stipulazione di una garanzia autonoma.

Problema le cui implicazioni superano il mero ambito della ricerca di una soluzione del caso concreto per proiettarsi su profili e questioni di più ampio respiro della teoria delle garanzie personali del credito.



3) Il negozio giuridico. Saggi

Roberto Calvo

ISBN 9791259651440 – Pagine 170 – Prezzo € 18,00

Il tema del negozio giuridico scaturisce dal primato della volontà individuale. Superato il particolarismo di antico regime, la costruzione di una «parte generale», destinata a regolare compiutamente gli atti che producono effetti patrimoniali, rispondeva alle istanze di ordine sistematico provenienti dalla società civile. Non mancarono le critiche alla elaborazione prima teorica poi normativa di tale «parte», sollevate da chi, lasciandosi abbagliare dalla prospettiva astorica, tacciò la teoria negoziale di astrazione. Altri studiosi, imbevuti di cultura marxista, ebbero a giudicarla alla stregua di uno strumento di dominio delle masse. Sia quel che sia, il legislatore del '42, anziché abiurare la dottrina del negozio giuridico, preferì intessere una parte generale del contratto, estensibile cum grano salis al testamento. In quest'ordine di riflessioni l'Autore, dopo aver focalizzato l'attenzione sui fondamenti storico-culturali della categoria di matrice pandettistica, affronta in modo originale le correlazioni fra atto di ultima volontà e accordo. Ne discendono, all'esito di questo argomentare, dinamismo e attualità del negozio giuridico, che vive non solo nella disciplina sul contratto in generale, ma anche negli intrecci fra secondo e quarto Libro del codice civile italiano.



4) I contratti di “servizi”. Contributo allo studio del sotto-tipo

Valentina Di Gregorio

ISBN 9791259651563 – Pagine 376 – Prezzo € 38,00

Nei contratti con le imprese sono sempre più diffusi modelli definiti “contratti di servizi” in cui la prestazione dell'impresa, che consiste nello svolgimento di un'attività, nella realizzazione di un'utilità, nella soddisfazione di un bisogno, non è eseguita in via istantanea, ma si protrae nel tempo per volontà e nell'interesse dei contraenti. L'A. affronta il tema dell'inquadramento sistematico di tali figure, verificandone la riconducibilità alle tipologie descritte dal legislatore – appalto e somministrazione – e la compatibilità con le categorie generali, attraverso la valutazione dell'operazione economica e della regolamentazione delle vicende contrattuali. L'indagine conduce ad una ricostruzione dei contratti di servizi all'interno del contratto di appalto e, in particolare, del sotto-tipo “appalto di servizi di durata” da cui discende l'individuazione della disciplina applicabile, soprattutto, sul piano della tutela del rapporto.



rivista di diritto privato

CACUCCI EDITORE

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INTESTAZIONE FATTURA	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)			
	INDIRIZZO			N. CIVICO
	CAP	LOCALITÀ		PROV.
	PIVA (SE NECESSITA FATTURA)		CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)	
	TEL.		FAX	
	INDIRIZZO D'ISPEDIZIONE (se diverso)	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)		
INDIRIZZO			N. CIVICO	
CAP		LOCALITÀ		PROV.
ABBONAMENTI	ITALIA		ESTERO	
	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2022	<input type="checkbox"/> abbonamento in versione PDF	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2022	<input type="checkbox"/> abbonamento in versione PDF
	€ 135,00	€ 67,50	€ 270,00	€ 67,50

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Magistrati e Uditori giudiziari

Sconto del 30% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alla Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39 - 70122 Bari, o via Fax al n. 080/5234777 o rivolgendosi al Servizio clienti al n. 080/5214220, o via e-mail riviste@cacuccieditore.it. Nell'ordine d'acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari
Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777, e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, per fini amministrativi, contabili commerciali e promozionali. Ai sensi degli art. 15-22 del citato Regolamento, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i diritti previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

DATA

FIRMA



CACUCCI EDITORE BARI

Fondata nel 1929

Amministrazione e redazione

Via D. Nicolai 39

70122 Bari

Tel. 080 5214220

Fax 080 5234777

info@cacucci.it

www.cacuccieditore.it

Librerie

Via B. Cairoli 140 - 70122 Bari

Tel. 080 5212550

Via S. Matarrese 2/d - 70124 Bari

Tel. 080 5617175



ISBN 979-12-5965-187-7



9 791259 651877

ISSN 1128-2142



9 770112 821428

€ 38,00